

Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, della Legge-Quadro in materia di lavori pubblici, richiamata in oggetto, i pareri tecnici sui progetti definitivi o esecutivi, inviati dal responsabile unico del procedimento, aventi importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo, vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi convocata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della provincia su cui ricade l'opera con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7, dell'articolo 7 della Legge-Quadro.

Al fine di semplificare ed uniformare le procedure, nonché di accelerare l'iter di approvazione dei suddetti progetti, si ritiene opportuno indicare alcuni adempimenti che gli enti attuatori dell'opera pubblica, individuati dall'articolo 2, lettera a), della succitata legge, devono adottare in analogia a quanto indicato da questo Assessorato con propria circolare del 16 gennaio 2003, relativamente ai progetti da sottoporre al parere della Commissione regionale dei lavori pubblici.

È necessario premettere che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7-bis, dei partecipanti alla Conferenza, i componenti aventi diritto a voto sono l'ingegnere capo del Genio civile (presidente) e i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza.

La richiesta di esame del progetto deve essere inoltrata dal responsabile unico del procedimento con l'indicazione di tutti i soggetti da invitare per la Conferenza speciale di servizi, competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi in genere, individuati ai sensi dell'articolo 7-bis, commi 3 e 9, della sopra richiamata legge, corredata dal progetto in duplice copia.

Inoltre il responsabile unico del procedimento deve curare di trasmettere tempestivamente ai partecipanti alla Conferenza tutti gli elaborati del progetto necessari per la formalizzazione dei rispettivi pareri da rilasciare in sede di Conferenza stessa.

I progetti da sottoporre ad esame devono essere corredati dal documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento n. 554/1999, dal responsabile unico del procedimento, di fondamentale importanza per il coordinamento e l'attuazione delle successive attività di progettazione, in quanto serve a stabilire, di volta in volta, con riguardo alle caratteristiche di complessità del singolo intervento, i livelli di progettazione necessari nel caso specifico, nonché il contenuto e grado di approfondimento degli elaborati progettuali ed il tipo di elaborati grafici. Tale documento inoltre è indispensabile nella fase di verifica e validazione dei progetti ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del predetto regolamento.

Per quanto riguarda le progettazioni sottoposte al regime transitorio di cui all'articolo 41, comma 4, della Legge Regionale n. 7/2002, per le quali, ovviamente, in sede di validazione del progetto, non può farsi riferimento al documento preliminare alla progettazione, assume fondamentale importanza la relazione redatta dal R.U.P. all'atto della nomina, rivestendo essa anche una funzione surrogatoria dell'atto preliminare mancante.

Tale relazione rappresenta, infatti, il primo atto emesso dal R.U.P. in tali fattispecie, in base al quale le amministrazioni possono richiedere, motivatamente, ai professionisti incaricati, l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla nuova Legge-Quadro.

In mancanza, quindi, del documento preliminare all'avvio della progettazione, si ritiene che le verifiche condotte dal R.U.P. in sede di validazione del progetto debbano fare esplicito riferimento anche al rispetto delle indicazioni contenute nella relazione redatta dallo stesso R.U.P. ai sensi del sopra citato 4° comma dell'articolo 41.

Infine, per la presentazione dei progetti, si ritiene utile richiamare la perfetta osservanza delle indicazioni riportate dal capo II del Regolamento n. 554/1999, relativamente ad ogni livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati. A questo proposito va ricordato che ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo coordinato della Legge-Quadro, il R.U.P. può integrare o modificare, previa congrua motivazione (necessaria per tutti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990), le prescrizioni stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge in ordine al contenuto necessario rispettivamente dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.